

Legge regionale 17 giugno 1993 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 100

Comitato per le iniziative atte a fronteggiare situazioni di crisi aziendale

1. Allo scopo di assicurare il miglior coordinamento delle iniziative atte a fronteggiare situazioni di crisi aziendale è costituito un Comitato, avente sede operativa presso la Direzione regionale dell' industria, composto da rappresentanti dell' Amministrazione regionale, delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali.
2. Ai lavori del Comitato possono altresì essere invitati a partecipare altri soggetti interessati a specifici problemi.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti la composizione del Comitato e gli aspetti organizzativi connessi al funzionamento del medesimo.